



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**II Sezione Civile**  
**Ufficio delle Procedure Concorsuali**

Il Giudice delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del'11.7.22;

**letto** il ricorso presentato ai sensi degli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012 nell'interesse del signor [REDACTED] nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] assistito dagli avv.ti Alessandro Capone del Foro di Pisa e Simone Silvestrini del Foro di Pistoia dai quali è rappresentato in virtù di procura in atti;

**vista** la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi, dott. Marcello Favia, nonché la successiva integrazione depositata in data 8.6.22.;

**esaminati** gli atti;

**rilevato** che la proposta risulta comunicata a ciascuno dei creditori e che alcuno di essi ha inteso intervenire o depositare osservazioni;

**condiderato**, quanto alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della l. n. 3/12, che:

- il ricorrente riveste con certezza la qualità soggettiva di consumatore;
- che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili e per ritenute non versate di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo, né constano atti in frode ai creditori;

**rilevato** che la proposta prevede:

- il pagamento integrale in prededuzione delle spese di procedura (compenso dell'O.c.c.) entro due mesi dalla omologa nella misura indicata;
- il pagamento dell'unico creditore chirografario in misura pari a poco più del 18% entro quattro mesi dalla omologa in un'unica soluzione;

**preso atto** che ai fini della esecuzione del piano è previsto l'impiego del solo apporto finanziario esterno assicurato, dalla signora [REDACTED] compagna del ricorrente (la quale ha sottoscritto la proposta ai sensi dell'art. 8 co. 2, l. n. 3/12) nella misura di € 3.600, tenuto conto dell'insufficienza del reddito percepito dal ricorrente quale dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato, mensilmente pari a circa € 760 euro, giacché integralmente assorbito dalle spese occorrenti al suo nucleo familiare (composto dal ricorrente e dall'anzidetta compagna) ed a quello di origine (composto da madre e due fratelli entrambi invalidi) economicamente non autosufficiente poiché percettore di un reddito annuo complessivo pari, tra reversibilità e pensione sociale, ad appena € 2.331,20;

**considerato** che il gestore della crisi, nella relazione particolareggiata, ha dato conto della sussistenza del requisito della meritevolezza del sovraindebitato sulla scorta di considerazioni logiche, verificabili e del tutto coerenti con i dati oggettivi rivenienti dalle allegazioni documentali;

**osservato** a tale riguardo che l'indebitamento, significativamente maturato nei confronti di un solo creditore chirografario (Agos Ducato s.p.a., ora Banca Ifis s.p.a.) a seguito dell'unico finanziamento richiesto per l'importo di circa 15.000 euro nel lontano 2009 (allorquando il ricorrente percepiva, quale operaio specializzato, una retribuzione pari a circa € 1.400, risulta determinato non dal peso di ulteriori prestiti fruiti dal ricorrente ma dalla incapacità di far fronte all'unico debito iniziale a seguito del decesso del padre (2011) e della conseguente necessità di far fronte quale unico percettore di reddito, anche all'attualità, alle necessità della famiglia di origine priva come detto di adeguate fonti di sostentamento, mentre alcun rilievo può essere attribuito alle vicende giudiziarie penali ed allo stato di tossicodipendenza, soltanto dichiarato, ma non provato, al gestore della crisi in sede di audizione;

**ritenuto**, quanto alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria – in verità neppure contestata dall'unico creditore – che vada condivisa la favorevole attestazione espressa dal gestore della crisi, ove si tenga conto del patrimonio concretamente liquidabile – costituito dal solo anzidetto esiguo reddito da lavoro dipendente – e quindi considerando per un verso il ridotto margine di prelievo delle scarse risorse reddituali in virtù dei limiti posti dall'art. 14 *ter* co. 6, lett. b), l. n. 3/12, e per altro verso che il ricorrente non è proprietario di altri beni;

**rilevato** inoltre che, come risulta verificato ed attestato dall'O.c.c., il piano si presenta sostenibile, tenuto conto dell'impegno assunto dal terzo finanziatore;

**ritenuto**, in definitiva, che la proposta, nei termini precisati, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-*bis*, l. n. 3/12;

#### **P.Q.M.**

**visto** l'art. 12-*bis*, l. n. 3/12,

#### **OMOLOGA**

il piano del consumatore proposto ai sensi della legge n. 3/12 nell'interesse del signor ██████████ nei termini specificati nella proposta, disponendo che il debitore vi adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

#### **DISPONE**

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale**, alla pubblicazione del presente **decreto di omologa** sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto

[www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it) per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;

- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

### **PRECISA**

che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

Si comunichi all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 21.7.22.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca